



STATUTO DELLA SOCIETÀ ALES

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

1.1 La Società "ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A." (di seguito, per comodità espositiva, la "Società"), costituita ai sensi dell'art. 10, commi 1 lett. a), 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, come risultante dalla fusione disposta dall'articolo 1, commi 322 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è una società per azioni sottoposta alla vigilanza, in via esclusiva, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito, il "MiBACT").

1.2 Il MiBACT esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante la Direzione generale Bilancio, in conformità al modello dell'" *n house providing*". In quanto tale, la società è soggetta all'attività di indirizzo e controllo analogo da parte della Direzione generale Bilancio del MiBACT, attività che viene esercitata in conformità al presente Statuto ed al "Regolamento per l'indirizzo e il controllo analogo su Ales S.p.A."

Art. 2

1 La Società ha sede nel Comune di Roma all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter, disposizioni di attuazione del codice civile. Ha inoltre sede secondaria in Napoli.

2 Il consiglio di amministrazione della Società, fatti salvi i poteri di indirizzo e controllo analogo esercitati dall'azionista, ha facoltà di istituire e di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato *sub* 2.1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 3

3.1 La Società svolge, prevalentemente per il MiBACT e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale e

internazionale , nonché alla realizzazione di attività culturali ed alla promozione e al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, anche attraverso la ricerca di sponsor .

3.2 Con riferimento alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale e internazionale , nonché alla realizzazione di attività culturali la Società svolge, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività :

a) la gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, ivi compresa la conduzione dei servizi al pubblico, la guardiania, le visite guidate, la biglietteria, il bookshop, la gestione di centri di ristoro (con somministrazione di alimenti e bevande rivolta ai fruitori dei luoghi della cultura) oltre ad ogni altra necessità di supporto e strumentale alle funzioni del MiBACT; il supporto tecnico alle attività di concessione d'uso di spazi demaniali per eventi non istituzionali;

b) la gestione del marchio e dei diritti d'immagini, il supporto tecnico/operativo per le attività di prestiti, a titolo oneroso, di opere di competenza MiBACT;

c) l'esercizio di attività di pubblicità e promozione in tutte le sue forme , anche attraverso l'organizzazione di uffici stampa e piani di comunicazione , di mostre, convegni, fiere promozionali, spettacoli e, in generale, di eventi culturali;

d) l'attività di editoria in generale ed in particolare la pubblicazione, produzione e coedizione di libri, periodici e stampati (in generale), la riproduzione su licenza e la co-produzione di materiali audiovisivi e didattici in genere, di software , nonché la commercializzazione di prodotti editoriali propri e di terzi;

e) l'esercizio di attività di merchandising e, in particolare, la progettazione, l'appalto per la produzione e la commercializzazione di oggettistica, gadgets, souvenirs di qualità, riproduzioni e quant'altro; e progettazione e realizzazione di allestimenti di spazi espositivi, di accoglienza e museali, ivi compresi gli interventi di impiantistica;

f) la gestione dei servizi di informazione al pubblico attraverso l'organizzazione di Contact Center, comprensivi di servizi di Call Center anche in lingua straniera (front office e back office) e di supporto all'URP;

g) le attività di comunicazione, valorizzazione e fruizione dei beni, tramite la gestione e l'aggiornamento di siti web e di portali tematici, la gestione di social network e implementazione di siti web tramite attività redazionali;



h) servizi di manutenzione, conservazione e restauro delle strutture archeologiche e dell'edilizia storica, delle superfici decorate dell'architettura e dei materiali lapidei, musivi e di altro genere;

i) servizi di manutenzione di edifici storici, di manutenzione e riparazione impianti, di pulizia e manutenzione di aree interne ed esterne, di diserbo, di manutenzione e ripristino del verde nei parchi archeologici e nei giardini storici, di riqualificazione paesaggistica, di gestione, revisione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna ai luoghi della cultura etc.;

l) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc e servizi tecnici di supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT;

m) servizi di censimento (anche con sopralluoghi in loco se richiesti), supporto operativo all'attività di catalogazione ed inventariazione a supporto del MiBACT, ivi compresa la gestione e l'aggiornamento di sistemi informativi e di banche dati online;

n) servizi di supporto al trasporto, sistemazione e immagazzinamento di reperti ed opere d'arte;

o) servizi di supporto all'organizzazione delle attività di formazione del personale interno al MiBACT prioritariamente nei settori della fruizione e della valorizzazione del patrimonio culturale;

p) l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze;

q) servizi di supporto e di assistenza tecnica ad iniziative finalizzate alla tutela dei beni culturali nonché ad attività culturali e dello spettacolo.

3.3 Con riferimento alle attività in precedenza svolte dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A., ai sensi dell'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, quali la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico- economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, la società svolge, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) la promozione e gestione di specifiche attività di *crowdfunding* e *fundraising*, quali, tra le altre, quella prevista dall'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per promuovere ed incrementare le erogazioni liberali in favore dei beni e delle attività culturali;



b) assistenza tecnica e supporto alle strutture del MiBACT per le attività di cui al presente punto 3.3, ivi inclusa l'elaborazione di schemi di convenzione e/o contratti di donazione e circolari esplicative, anche inerenti l'iter procedurale da attuare, ed attivazione di un help desk per informazioni, assistenza tecnica e supporto ai soggetti coinvolti e/o interessati;

e) monitoraggio dell'uso e della destinazione delle somme elargite, anche attraverso la raccolta e l'analisi delle informazioni e delle rendicontazioni fornite dalle strutture del MiBACT destinatarie di erogazioni liberali o altri benefici;

d) iniziative di comunicazione, pubblicità, informazione al pubblico, organizzazione di seminari e workshop destinati a enti pubblici, imprese, fondazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro in materia di *crowdfunding* e *fundraising*;

e) servizi di assistenza tecnica e finanziaria ad iniziative finalizzate : alla predisposizione di progetti per il restauro, il recupero e la migliore fruizione dei beni culturali, ivi comprese attività di studio, ricerca e analisi tecniche, organizzative , economiche e finanziarie volte alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi sui beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati; alla tutela paesaggistica e dei beni culturali attraverso azioni e/o interventi volti a mitigare l'impatto delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento; alla conservazione e restauro di beni culturali di cui sia opportuna una particolare cura in ragione della compromissione dovuta alla presenza di infrastrutture esistenti; alla esecuzione di campagne di scavi, ovvero di indagini preventive volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di infrastrutture strategiche; al sostegno della programmazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali; alla promozione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali ed in quello dello spettacolo.

3.4 La Società, inoltre, può svolgere servizi generali amministrativi e di informatizzazione gestionale e servizi tecnici di supporto alle attività del MiBACT e delle sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT.

3.5 La Società, non in via principale ma se necessarie per il raggiungimento del suo oggetto sociale, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi del MiBACT che ne guidano e vincolano l'azione, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché aventi pertinenza con quest'ultimo. Essa



può, altresì, svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzione, purché strumentali all'oggetto sociale.

Art. 4

4.1 La durata della Società è determinata fino al 31 (trentuno) dicembre 2059 (duemilacinquantanove) e può essere prorogata.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art 5

5.1 Il capitale sociale è di Euro 13.616.000,00 (tredicimilioneicentosedicimila/00) diviso in numero 13.092.308 (tredicimilininovantaduemilatrecentootto/00) azioni del valore nominale di Euro 1,04 (uno/04).

Le azioni possono essere detenute esclusivamente da soggetti pubblici.

In ogni caso, non possono essere alienate quote di capitale sociale, anche minoritarie, in favore di soggetti privati. Non avrà pertanto efficacia nei confronti della Società qualsiasi atto di alienazione che determini il venir meno di tale requisito.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto al successivo punto 5.3.

5.3 L'assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione.

La delibera di aumento del capitale assunta dal consiglio di amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da notaio.

Art. 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.



Art. 7

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta del consiglio di amministrazione e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Titolo lii

AZIONI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Art. 8

8.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.2 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia, con apposita delibera di assemblea straordinaria, possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del codice civile; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 9

9.1. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 5 del presente Statuto e di quelle in tema di circolazione delle azioni poste dall'articolo 2355 del codice civile e salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci.

9.2 Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata RR o altro



mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al presidente del consiglio di amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a mezzo di lettera raccomandata RR o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata RR o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Titolo IV ASSEMBLEE

Art. 10

10.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

10.2 L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 del codice civile; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

10.3 L'assemblea viene convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,



all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

10.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea di seconda convocazione.

10.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo . Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 10.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art 11

11.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione . In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

11,2 L'assemblea elegge con le modalità di cui sopra un segretario, anche non socio, e, occorrendo , uno o più scrutatori, anche non soci.

11.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art 12

12.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro dei soci. o, in mancanza, dimostrano la titolarità delle azioni nei modi di legge. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.



12.2 Per l'intervento in assemblea si applicano le altre disposizioni dell'articolo 2372 del codice civile.

12.3 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 13

13.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi del precedente articolo 8.2. del presente Statuto e che, a fronte del riconoscimento di particolari diritti, siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

13.2 L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli articoli 2367 e 2369 del codice civile.

13.3 Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato, a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi,



non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 14

14.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalle legge o dal presidente.

Art. 15

15.1 L'assemblea ordinaria ha le competenze previste dall'articolo 2364 del codice civile.

15.2 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto. sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, eccezion fatta per le competenze espressamente attribuite dal presente Statuto al consiglio di amministrazione.

Titolo V

AMMINISTRAZIONE ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALOGO

Art. 16

16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione. Organo di vigilanza è il collegio sindacale.

16.2 Il consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea ordinaria, è composto da tre membri: l'amministratore delegato, di cui all'articolo 18 del presente Statuto, e un componente entrambi designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ; un componente designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

16.4 I componenti del consiglio di amministrazione possono essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Art. 17

17.1 I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data della riunione dell'assemblea



convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di specifiche indicazioni al riguardo, essi si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

17.2 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati.

In particolare:

1. gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nello svolgimento di attività riconducibili all'oggetto sociale attraverso:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività della Società, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché le funzioni comportino l'amministrazione di risorse economico-finanziarie.

2. La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui agli articoli 9, 12 e 13 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

c) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

I) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

II) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;



lii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

e) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera d), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera d), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Essa è dichiarata dall'assemblea, convocata all'uopo senza indugio, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto .

3. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 2, lettera d);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 2, lettera e) con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Nel caso di consiglio di amministrazione lo stesso convoca l'assemblea, inserendo all'ordine del giorno l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima riunione successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 3.

La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente punto 3, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure previste.

Inoltre, non può essere nominato amministratore chi si trova nelle condizioni di cui al comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, come interpretato da ultimo dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Tutti gli altri aspetti, non previsti dal presente Statuto, relativi alla nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori, sono regolati dalla legge .

I membri cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile e dell'articolo 18 del presente Statuto, attribuzioni gestionali



proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratori in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.

I membri cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

17.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di amministrazione, si provvede alla nomina del nuovo componente secondo quanto disposto dall'articolo 16 del presente Statuto.

17.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica il disposto dell'articolo 2385 del codice civile.

Art. 18

18.1 Il consiglio di amministrazione:

a) esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi sociali o all'amministratore delegato;

b) approva i regolamenti e gli atti a carattere generale che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Società, ed adotta il piano di riorganizzazione aziendale e del personale di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, definendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la struttura organizzativa più idonea al perseguimento di tutti i compiti di cui all'oggetto sociale;

c) approva budget e piani aziendali, tra cui il piano annuale delle attività;

d) redige i bilanci per l'approvazione dell'assemblea;

e) ispirandosi a criteri di efficacia, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 18.7 del presente Statuto, determina i contenuti delle deleghe conferite all'amministratore delegato. L'amministratore delegato deve riferire al consiglio - con cadenza almeno semestrale, di norma, e senza ritardo per le situazioni gravi - circa l'attuazione delle proprie deleghe. All'amministratore delegato spetta la rappresentanza legale della Società;

f) può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio stesso;

g) viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax o posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza



e in caso di urgenza con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno un giorno prima, fissando la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai componenti del consiglio e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

h) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

18.2 Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti del consiglio di amministrazione in carica, nonché tutti i sindaci effettivi.

18.3 È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.4 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.



18.6 Le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione sono assunte dall'amministratore delegato, il quale:

- a) convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione, e
- b) ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

18.7 L'amministratore delegato, sulla base della delega formulata dal consiglio di amministrazione:

- a) assume i provvedimenti attinenti alla gestione ordinaria delle attività della Società, ivi compresa la nomina di procuratori speciali;
- b) cura l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile alla natura e alle dimensioni della Società, in particolare attraverso la predisposizione del piano di riorganizzazione aziendale e del personale di cui all'articolo 1, comma 323 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, definendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la struttura organizzativa più idonea al perseguimento di tutti i compiti di cui all'oggetto sociale; sottopone il piano di riorganizzazione aziendale e del personale al consiglio di amministrazione per la successiva adozione;
- c) predispone il piano annuale di attività;
- d) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, corredati delle rispettive relazioni, da sottoporre al consiglio di amministrazione per la redazione e la successiva approvazione dei soci.
- e) informa il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società;
- f) formula proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio di amministrazione;
- g) pone in esecuzione le decisioni assunte e le deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione e controlla le attività della Società;
- h) conferisce e revoca, nell'ambito delle competenze attribuitegli, deleghe e procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, a dipendenti e/o terzi.

Art. 19

19.1 Il consiglio di amministrazione esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi vincolanti strategici,



individuati con propri atti dal MiBACT, sentito il Comitato di Controllo analogo ed indirizzati alla Società per il tramite della Direzione Generale Bilancio.

Più segnatamente, il consiglio di amministrazione può compiere gli atti di gestione ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e/o lo Statuto riservano alla preventiva autorizzazione dell'assemblea, nonché i seguenti atti:

- a) il piano annuale delle attività;
- b) il budget annuale;
- c) le linee generali di organizzazione interna, ivi compreso il piano di riorganizzazione aziendale e del personale ed il piano delle assunzioni di personale;
- d) ogni variazione significativa degli atti di cui alle lettere a), b), e c).

Il MiBACT, attraverso il "Comitato di controllo analogo" e per il tramite della Direzione generale Bilancio, esercita su tutti gli atti citati nel presente articolo un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti. Tale controllo analogo potrà essere esercitato tramite attività di:

- a) indirizzo;
- b) controllo economico-finanziario;
- c) controllo amministrativo/gestionale.

Le modalità di esercizio delle suddette attività di controllo analogo sono stabilite mediante il "Regolamento per l'indirizzo e il controllo analogo su Ales S.p.A." approvato con decreto del Direttore generale Bilancio.

Il MiBACT avrà, in ogni caso, diritto, ad ogni effetto di legge, di formulare al consiglio di amministrazione indirizzi vincolanti aventi contenuto determinato in relazione a specifiche iniziative attuative dei contratti di servizi affidati alla Società.

In ogni caso, in relazione al potere di vigilanza e controllo da parte del Socio pubblico nei confronti della Società, il consiglio di amministrazione della Società è tenuto a trasmettere al "Comitato di controllo analogo", per il tramite della Direzione generale Bilancio, gli atti utili alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi indicati nel piano annuale delle attività.

La trasmissione degli atti avviene anche al fine di consentire al Socio pubblico di mantenere un costante ed effettivo grado di informazione in ordine allo svolgimento dei propri servizi espletati per mezzo della Società.

Il MiBACT e la Società, al fine di soddisfare e rispettare i principi costituzionali di trasparenza e buon andamento che devono sempre presiedere l'esercizio dell'azione



amministrativa, sono tenuti a collaborare e cooperare, anche tramite la comunicazione di atti e dati da entrambi motivatamente richiesti, al fine di consentire l'effettivo controllo del Socio pubblico su ciascun servizio affidato alla Società, nonché al fine di consentire alla Società di perseguire il preminente interesse pubblico sotteso al servizio alla stessa affidato.

Art. 20

20.1 La rappresentanza generale della Società spetta all'amministratore delegato o a chi ne fa le veci, nonché ai singoli componenti del consiglio di amministrazione nell'ambito dei poteri agli stessi delegati.

20.2 2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 21

21.1 Agli amministratori , oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso, che viene determinato dall'assemblea con apposita delibera , nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia.

Art. 22

22.1 L'assemblea può nominare un direttore generale, individuato nel personale dirigenziale del MiBACT oppure tramite procedura di selezione pubblica, determinandone compenso, poteri e durata in carica. La rappresentanza sociale spetta anche al direttore generale, ove nominato, nei limiti dei poteri attribuiti.

Titolo VI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 23

23.1 Al fine assicurare il perseguimento degli scopi sociali, quali risultanti a seguito della fusione disposta dall'articolo 1, comma 322 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , la struttura organizzativa della Società è articolata in due o più divisioni, una delle quali prosegue nello svolgimento delle funzioni precedentemente esercitate dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A. ai sensi



dell'articolo 10 , comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni. Conseguentemente , il consiglio di amministrazione , entro novanta giorni dal suo insediamento, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei compiti della Società , come risultanti dal presente Statuto, adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale, definendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la struttura organizzativa della Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 322, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Titolo VII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO

Art. 24

24.1 Il collegio sindacale si compone, a seconda delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, di tre o cinque sindaci effettivi e di due supplenti, i quali dureranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea designa anche il presidente del collegio sindacale e fissa gli emolumenti spettanti ai sindaci effettivi a norma di legge.

24.2 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, con l'ausilio delle relative tecnologie , a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il sindaco che presiede la riunione e ove deve trovarsi anche il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. In caso di riunione del collegio, con intervenuti presenti tutti nel medesimo luogo, il collegio sarà comunque presieduto dal presidente.

24.3 La revisione legale dei conti della Società è esercitata, qualora la stessa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione di bilancio consolidato, dal collegio sindacale e, in tal caso, tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.



L'assemblea, nei casi in cui ricorrano le fattispecie sopracitate, di cui all'articolo 2409-bis, terzo comma del codice civile, affida la revisione legale dei conti a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea può, comunque, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, affidare la revisione legale dei conti a un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. Anche in tal caso, i soggetti incaricati devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al soggetto a cui è affidata la revisione legale dei conti si applicano le previsioni di legge in materia.

24.4 L'assunzione della carica di membro del collegio sindacale è inoltre subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati.

In particolare:

1. i membri devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività della Società, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino l'amministrazione o il controllo di risorse economico-finanziarie .

2 La carica di membro del collegio sindacale non può essere ricoperta da colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;

b) si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;



c) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

I) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

II) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

li i) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

e) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera d), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera d), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

3. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 2, lettera d);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 2, lettera e) con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Inoltre, non può essere nominato membro del collegio sindacale chi si trova nelle condizioni di cui al comma 734 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, come interpretato dall'art. 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Tutti gli altri profili relativi alla nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei membri del collegio sindacale, non previsti dal presente Statuto, sono regolati dalla legge.

È comunque fatto salvo, nello specifico, l'esercizio delle attività di controllo analogo da parte dell'azionista.



Titolo VIII

RECESSO DEL SOCIO

Art. 25

· 25.1 Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 del codice civile e seguenti.

Titolo IX

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 26

261 1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

262 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

263 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso il consiglio di amministrazione deve segnalare nella relazione sulla amministrazione (o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 27

27.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale .

27.2 La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata, sulla base di un atto di indirizzo emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo , dalla assemblea ordinaria dei soci, a norma dell'articolo 2364-bis, n. 4) del codice civile.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.



27.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Titolo X
SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 28

28.1 Si applicano tutte le disposizioni di cui al Capo Vili Libro V del codice civile.

Titolo XI
OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

Art. 29

29.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal consiglio di amministrazione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

29.2 2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

29.3 Si applicano, per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, tutte le altre disposizioni della Sezione VII del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile.

Art. 30

30.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile.

30.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.



30.3 La Società può emettere tali strumenti finanziari per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato .

30.4 La delibera di emissione di tali strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

30.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi ed entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile.

30.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla Sezione XI del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile.

Titolo Xli

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31

31.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dall'organo amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Roma.

31.2 Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

31.3 Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato .



31.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

31.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 25.

Titolo Xlii

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32

32.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

32.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge, e di ottenere estratti a proprie spese.

Art. 33

33.1 Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

33.2 Riferendosi il presente Statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'articolo 2325-*bis* del codice civile, non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la Società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente Statuto, con apposita deliberazione di assemblea straordinaria, le relative modifiche.

Art. 34

34.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme di legge in materia di società per azioni.

